

Assicurazione in forma di Vita Intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Aggiuntivo IBIP)

Impresa: Sara Vita Spa



Prodotto: SaralvestoBene (tariffa 121)

Contratto: Rivalutabile Ramo Assicurativo: I

Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo IBIP: 02/08/2022
ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Vita Spa, sede legale e direzione generale: Via Po 20 - 00198 Roma; tel. 06.84.751- sito internet: www.sara.it - e-mail: saravita@sara.it, info@sara.it e PEC: saravita@sara.telecompost.it.

Sara Vita Spa, di seguito Impresa, fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del **patrimonio netto** è pari a 129,8 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 76 milioni di euro
- totale delle riserve patrimoniali: 53,8 milioni di euro.

Si rinvia alla **relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)** disponibile sul sito internet www.sara.it.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 70,5 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo di solvency è pari a 29,1 milioni di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 141,7 milioni di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa è pari a 2,01.

Al contratto si applica la legge italiana.



QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Il contratto prevede una prestazione in forma di capitale collegata ai risultati della Gestione Separata **FONDO PIÙ**, gestione patrimoniale separata e autonoma dalle altre attività dell'Impresa e disciplinata da un apposito Regolamento. La **prestazione** prevista dal contratto, riportata anche nel KID, è la **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**, un importo pari al capitale assicurato rivalutato.

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in corso di contratto.

È possibile per il Contraente richiedere che l'importo liquidato a seguito del riscatto totale venga convertito in una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati:

- finché l'Assicurato sia in vita
- in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato sia in vita
- su due teste: alla prima testa finché l'Assicurato sia in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

L'Impresa mette a disposizione - nel sito www.sara.it - il Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ.

 CHE COSA NON È ASSICURATO?	
Rischi esclusi	Non sono previste esclusioni alla garanzia della copertura assicurativa.
 CI SONO LIMITI ALLA COPERTURA?	
La prestazione non prevede eventuali periodi di sospensione della copertura del rischio.	
 CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	
Che cosa fare in caso di evento?	Denuncia: distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione, la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati, referente terzo e vincolatario (se il contratto presenta un vincolo) - devono presentare all'Impresa è riferita a: • prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (Beneficiari, referente terzo, vincolatario) • valore di riscatto - totale e parziale (Contraente, vincolatario) • recesso (Contraente, vincolatario). Relativamente alla modalità di richiesta di liquidazione, gli aventi diritto possono: • recarsi dall'Intermediario, presso cui è collocato il contratto, ed effettuare la richiesta • inviare la richiesta di liquidazione, corredata dal codice IBAN su cui effettuare il bonifico, direttamente a Sara Vita Spa Via Po 20, 00198 Roma. In entrambi i casi gli aventi diritto devono allegare alla richiesta tutta la documentazione necessaria all'Impresa per poter effettuare la liquidazione. In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto <u>si prescrivono in 10 anni</u> dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile). <u>Trascorso tale periodo, in caso di omessa richiesta di liquidazione, l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.</u> Erogazione della prestazione: l'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Il prodotto, in termini generali, non prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possano comportare la perdita del diritto alla prestazione e la cessazione del contratto.
 QUANDO E COME DEVO PAGARE?	
Premio	Il contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il premio da corrispondere viene determinato dal Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di ammontare della prestazione, non rilevando per la sua determinazione alcuna componente demografica e alcuna caratteristica prettamente assicurativa (età, stato di salute, abitudini di vita, attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato). In qualsiasi momento, in corso di contratto, è possibile corrispondere dei versamenti aggiuntivi. Il limite massimo complessivo previsto è dato dall'importo del premio unico corrisposto alla data di perfezionamento: una volta raggiunto tale importo non è possibile corrispondere ulteriori versamenti aggiuntivi.

	In ogni caso l'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno il versamento. Il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente versamenti. Gli importi minimi e massimi dei versamenti sono illustrati di seguito: <table><tr><th>tipologia di premio</th><th>importo minimo</th><th>importo massimo</th></tr><tr><td>premio unico</td><td>Euro 3.000</td><td>Euro 2.000.000</td></tr><tr><td>versamenti aggiuntivi</td><td>Euro 2.000</td><td>limite pari al premio unico corrisposto (inteso come cumulo)</td></tr></table> La modalità di pagamento è tra quelle previste nel quadro della normativa vigente. Per il presente contratto i versamenti vengono corrisposti dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento - a condizione che sia intestato all'Impresa, ovvero all'Intermediario, espressamente in tale qualità: • assegno bancario, postale o circolare non trasferibile • ordine di bonifico • altro mezzo di pagamento bancario o postale • sistema di pagamento elettronico La scelta della modalità di versamento può variare a seconda del canale distributivo. Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei premi in contanti.	tipologia di premio	importo minimo	importo massimo	premio unico	Euro 3.000	Euro 2.000.000	versamenti aggiuntivi	Euro 2.000	limite pari al premio unico corrisposto (inteso come cumulo)
tipologia di premio	importo minimo	importo massimo								
premio unico	Euro 3.000	Euro 2.000.000								
versamenti aggiuntivi	Euro 2.000	limite pari al premio unico corrisposto (inteso come cumulo)								
Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi nel solo caso di recesso del contratto, nei termini e con le modalità illustrate al successivo punto "Recesso".									
Sconti	Vengono previste delle condizioni di maggior favore - sconti sui costi - in caso di specifiche convenzioni stipulate dall'Impresa.									

**QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?**

Durata	La durata del presente contratto - intendendosi con essa l'arco di tempo durante il quale sono in vigore le prestazioni - coincide con la vita dell'Assicurato.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.

**COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE O RISOLVERE IL CONTRATTO?**

Revoca	Il Contraente, nell'eventuale fase che precede la conclusione del contratto, può chiedere di revocare la proposta, che deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Sara Vita Spa Via Po 20, 00198 Roma.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Sara Vita Spa Via Po 20, 00198 Roma. A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari ai versamenti effettuati al netto della quota parte dei versamenti relativi al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.
Risoluzione	Non è prevista la facoltà di risolvere il contratto.



SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

riscatto: SÌ × NO ☐

Valori di riscatto e riduzione

Trascorsi interamente 6 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione dello stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, che si ottiene applicando al **capitale assicurato da riscattare**, così come determinato alla data di richiesta, le **commissioni di uscita** variabili in funzione del periodo interamente trascorso dalla data di entrata in vigore del contratto.

Tali commissioni si azzerano quando il periodo interamente trascorso dall'entrata in vigore del contratto diventa pari o superiore a 3 anni.

Con le medesime modalità, condizioni economiche e termini previsti per il riscatto totale, il Contraente può richiedere anche il **riscatto in misura parziale**.

Relativamente al capitale assicurato da riscattare **non è prevista alcuna garanzia di minimo**, a meno che la richiesta non venga effettuata in un intervallo, definito **intervallo di riscatto garantito**, previsto **ogni 5 anni** dalla data di decorrenza del contratto. Infatti, ogni 5 anni tale intervallo è attivo per i **90 giorni** successivi la data di ricorrenza annuale.

Se e solo se viene richiesta la liquidazione di riscatto in questo intervallo, il valore di riscatto totale non può essere inferiore al capitale iniziale assicurato relativo a ciascun versamento, al netto degli eventuali riscatti parziali precedentemente liquidati.

Diversamente, al di fuori di questo intervallo, il valore di riscatto viene riconosciuto senza garanzia di minimo.

Potrebbe accadere che - in relazione all'epoca in cui viene esercitata la facoltà di riscatto e all'importo del versamento - il valore di riscatto risulti inferiore a quanto corrisposto.

Non si prevede la facoltà di riduzione e il riconoscimento del relativo valore.

Non si prevede la facoltà di riattivare il contratto.

È possibile gestire l'operazione di richiesta e liquidazione del riscatto totale o parziale anche utilizzando in autonomia:

- la propria **area riservata**
- la app **SaraConMe**.

Richiesta di informazioni

Per maggiori informazioni il Contraente può rivolgersi a:
Sara Vita Spa - Gestione Portafoglio Vita Individuali
Via Po 20, 00198 Roma
numero verde Sara 800.095.095 (lun - ven dalle 8,30 alle 19)
indirizzo e-mail: direzionevita.portafoglio@sara.it.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

SaraInvestoBene è rivolto ad un **cliente**, sia **persona fisica** che **persona giuridica**, che ricerca un investimento del proprio capitale in linea con la propria propensione al rischio.

Al cliente viene richiesto di avere:

- una **minima conoscenza** in materia di investimenti e **assai limitate esperienze** in prodotti o strumenti finanziari
- una **bassa capacità di sopportare le perdite** del proprio capitale investito
- una **bassa tolleranza al rischio**, accettando **fluttuazioni contenute** dell'investimento.

Il prodotto è adatto ad un Assicurato che, alla data di decorrenza del contratto, rientri nei limiti di età di seguito indicati:

età dell'Assicurato alla data di decorrenza

età minima: 18 anni
(età anagrafica)

età massima: 85 anni
(età assicurativa)

Dove per età assicurativa si intende quella calcolata nell'ipotesi che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Per un'informazione dettagliata sui costi si deve far riferimento alle indicazioni presenti nel KID. Ad integrazione delle informazioni del KID, si indicano di seguito i costi a carico del Contraente.

costi per riscatto

I costi - commissioni di uscita - da applicare al contratto in caso di richiesta di liquidazione per riscatto - totale o parziale - sono funzione del periodo interamente trascorso tra la data di entrata in vigore del contratto e la data di ricevimento della richiesta di riscatto.

Non viene applicato alcun costo nel caso in cui tale periodo risulti essere di almeno 3 anni.

Di seguito si illustrano le commissioni di uscita al variare del periodo interamente trascorso:

periodo interamente trascorso, almeno	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni ed oltre
commissioni di uscita	3%	2%	1%	-

costi per l'erogazione della rendita di opzione

la **rendita annua vitalizia immediata di opzione** è determinata e corrisposta alle condizioni della tariffa in **vigore al momento della richiesta**, a condizione che l'Assicurato risulti in vita alla data di scadenza di ciascuna rata.

Di conseguenza, al momento della redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP non è possibile determinare i costi dell'operazione.

costi di intermediazione

Alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari a circa il 16,90%.



QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Ciascun **capitale assicurato iniziale** viene determinato applicando a ciascun versamento corrisposto il corrispondente caricamento percentuale.

Relativamente alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato:

- il capitale assicurato iniziale - al netto di eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto - rappresenta il **valore minimo della prestazione garantita** dall'Impresa
- il **31/12 di ciascun anno** il **rendimento finanziario** realizzato dalla Gestione Separata FONDO PIÙ viene riconosciuto al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di **rivalutazione del capitale assicurato**.

La **misura annua di rivalutazione** - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e al netto di eventuali liquidazioni di riscatto parziale effettuate nel corso dell'anno assicurativo.

La misura annua di rivalutazione è pari al massimo tra:

- 0% (nel caso in cui il rendimento finanziario risulta essere pari o minore della commissione di gestione, trattenuta dall'Impresa, di cui di seguito)
- la differenza tra il rendimento della Gestione Separata e la commissione di gestione, dove la commissione di gestione - calcolata su base annua - è pari all'**1,30%**
- il meccanismo di rivalutazione del capitale assicurato garantisce il **consolidamento annuale** delle rivalutazioni, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite.

Di conseguenza, negli anni successivi, tale capitale assicurato non può mai diminuire.

È possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale nel corso di validità del contratto.

La **misura annua di rivalutazione minima garantita** riconosciuta al contratto è pari allo 0% per la sola prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Relativamente alla richiesta di liquidazione per riscatto nel periodo indicato come **intervallo di riscatto garantito**, **ogni 5 anni dalla data di decorrenza del contratto**: il capitale assicurato iniziale - al netto di eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto - rappresenta il **valore minimo della prestazione garantita** dall'Impresa.

In caso di **richiesta di liquidazione di riscatto al di fuori dell'intervallo di riscatto garantito** non è prevista né alcuna misura annua di rivalutazione minima garantita né alcun consolidamento annuale del capitale.

Di conseguenza, la misura annua di rivalutazione può risultare anche negativa e il Contraente deve essere consapevole che:

- resta a suo carico il rischio di una misura annua di rivalutazione negativa
- deve accettare un grado di rischio variabile nel tempo che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto totale o decesso - una prestazione complessiva inferiore ai versamenti corrisposti.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere indirizzati a: Sara Vita Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami Via Po, 20 -00198 Roma - Italia Fax 06.8475259 e Mail: gest.reclami@sara-vita.it L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS o alla CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Per reclami riconducibili alla corretta redazione del KID e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte di banche e altri intermediari finanziari, alla CONSOB via G.B. Martini 3, 00198 Roma, fax 06 8416703 - 06 8417707, PEC consob@pec.consob.it . Info su: www.consob.it . Le modalità di richiesta sono quelle indicate da IVASS o CONSOB nei rispettivi siti.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge n.98/13).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile al Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o ha sede legale in Italia. Nel caso in cui il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l'Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l'Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per iscritto l'avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuto trasferimento. In caso di mancata comunicazione l'Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni. È dunque buona norma per il Contraente dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l'eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione. Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce.
	Imposta sui premi I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
	Detraibilità fiscale dei premi Sul versamento corrisposto non si prevede alcuna detrazione.
	Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita: • se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile per la sola quota parte afferente alla copertura del rischio di premorienza

	(rischio demografico) e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) ● se corrisposte a seguito di riscatto - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definita rendimento - tra il capitale maturato e l'ammontare dei versamenti corrisposti (quest'ultimo eventualmente riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali) e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%, su tale differenza ● se corrisposte a titolo di rendita annua vitalizia rivalutabile, sono tassate come segue: ● la rendita iniziale è ottenuta convertendo il valore finale al netto dell'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%, applicata sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati afferenti alla prestazione caso vita ● sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua vitalizia rivalutata e la corrispondente rendita, calcolata senza tenere conto di alcun rendimento finanziario, si applica un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente del 26%. In termini generali l'aliquota dell'imposta sostitutiva non è propriamente pari al 26% ma è di fatto variabile tra il 12,5% e il 26% in funzione del peso dei Titoli di Stato ed equiparati contenuti nelle linee di investimento, come indicato nel punto successivo. Per la tassazione delle somme corrisposte, infatti, vale quanto segue: ● il reddito imponibile di cui sopra viene ridotto nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Di conseguenza, il Contraente beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli ● la quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall'Impresa. ● l'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. ● l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Oneri fiscali Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari designati e/o del vincolatario. La totalità delle liquidazioni previste dal contratto si intendono al lordo degli oneri fiscali, quando presenti.
--	---

Rischi di sostenibilità e valutazione impatti sul rendimento

Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità, ovvero le tematiche ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali relativi agli investimenti, al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l'Impresa, gli stakeholder, l'ambiente e la Società. In particolare, il Gruppo si è dotato di una Politica in materia di investimenti responsabili, i cui principi sono consultabili al seguente link: www.sara.it/sostenibilita.

Il Gruppo Sara ha posto attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità dalla quale non emergono impatti rilevanti sui rendimenti a livello di portafoglio.

Il Gruppo Sara ha individuato regole e impegni, con l'obiettivo di raggiungere un'elevata qualità degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di investimento sostenibile è implementata differenziando gli approcci per tipologia di strumento finanziario ed emittente.

Per gli Emittenti Governativi, si ritiene prioritario investire in Paesi che rispettano le principali norme e standard internazionali al fine di valorizzare l'impegno delle nazioni su temi di carattere ambientale, sociale e di governance e viene verificata l'adesione alle principali norme e standard internazionali, quali, ad esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro, UNFCCC - la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Convenzione per la Protezione dello Strato d'Ozono, la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione.

Per gli Emittenti Corporate è prevista l'adozione di liste di esclusione che limitano l'universo investibile escludendo ex-ante l'investimento in società che operano in determinati settori quali, ad esempio, gioco d'azzardo, tabacco, produzione di armi non convenzionali e pornografia. Oltre al principio di esclusione è previsto un processo di analisi

interna volto a valutare l'emittente in relazione alle performance ambientali, sociali e di governance.

Per gli O.I.C.R. e F.I.A. è prevista la verifica dell'adesione ai Principi per l'Investimento Responsabile - PRI, e la sottoscrizione dei principi PRI rappresenta un fattore di preferenza in fase di selezione.

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) disciplina – tra l'altro – gli adempimenti informativi che i prodotti IBIPs devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l'ambiente e la società.

Il prodotto non adotta politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale Regolamento ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/852 Regolamento Tassonomia -Taxonomy Regulation - TR.

L'Impresa ha l'obbligo di trasmettere - entro 60 giorni dalla ricorrenza annuale del contratto - il Documento unico di rendicontazione e della tua posizione assicurativa.

Per il presente contratto l'Impresa DISPONE di un'area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. *HOME INSURANCE*), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.